PARERE 16 OTTOBRE 2014 504/2014/I/EFR

PARERE AL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO SULLO SCHEMA DI DECRETO RECANTE CRITERI PER LA RIMODULAZIONE DEGLI INCENTIVI SPETTANTI PER GLI IMPIANTI FOTOVOLTAICI DI POTENZA NOMINALE SUPERIORE A 200 KW

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 16 ottobre 2014

VISTI:

- la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79;
- il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387;
- il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9 (di seguito: decreto legge 145/13);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 (di seguito: decreto legge 91/14);
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 28 luglio 2005, come integrato e modificato dal decreto ministeriale 6 febbraio 2006;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 6 febbraio 2006 (di seguito: decreto ministeriale 6 febbraio 2006);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 19 febbraio 2007, recante "Criteri e modalità per incentivare la produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare, in attuazione dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387";
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 6 agosto 2010, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica mediante conversione fotovoltaica della fonte solare";

- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 maggio 2011, recante "Incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici":
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 5 luglio 2012;
- la lettera del Ministero dello Sviluppo Economico del 13 ottobre 2014, prot. Autorità n. 28321 del 14 ottobre 2014 (lettera del 13 ottobre 2014).

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 26, commi 1 e 3, del decreto legge 91/14 prevede che, al fine di ottimizzare la gestione dei tempi di raccolta ed erogazione degli incentivi e favorire una migliore sostenibilità nella politica di supporto alle energie rinnovabili, le tariffe incentivanti per l'energia prodotta dagli impianti solari fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW sono rimodulate, a decorrere dal 1 gennaio 2015, in alternativa:
 - a) mediante erogazione per un periodo di 24 anni, decorrenti dall'entrata in esercizio degli impianti. In tal caso la tariffa incentivante viene ricalcolata secondo la percentuale di riduzione indicata nella tabella di cui all'allegato 2 del medesimo decreto. Questa opzione è la più simile a quella prevista, su base volontaria, per le fonti rinnovabili diverse dalla solare fotovoltaica in applicazione dell'articolo 1, comma 3, del decreto legge 145/13;
 - b) mediante erogazione per il periodo di 20 anni originariamente previsto e prevedendo un primo periodo di fruizione di un incentivo ridotto rispetto all'attuale e un secondo periodo di fruizione di un incentivo incrementato "in ugual misura", secondo percentuali di rimodulazione stabilite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, con parere dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità). Questa opzione consente una rilevante riduzione dei costi derivanti dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici sulla componente tariffaria A3 (fino a 600 milioni di euro annui) nel periodo 2015-2019 a fronte di un aumento per gli anni successivi;
 - c) mediante erogazione per il periodo di 20 anni originariamente previsto e prevedendo, per la durata residua del periodo di incentivazione, la riduzione della tariffa di quote percentuali dell'incentivo riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto, determinate secondo la potenza nominale dell'impianto. Questa opzione consente una più contenuta riduzione dei costi derivanti dagli incentivi per gli impianti fotovoltaici sulla componente tariffaria A3 per tutto il periodo di incentivazione, senza aumenti per gli anni successivi;
- l'articolo 26, comma 4, del decreto legge 91/14 specifica che le riduzioni di cui al precedente punto, lettera a), nel caso di impianti che beneficiano di tariffe onnicomprensive, si applicano alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012;

- l'articolo 26, commi 2 e 3, del decreto legge 91/14 specifica che gli operatori possano scegliere una delle tre opzioni di cui al comma 3 del medesimo articolo entro il 30 novembre 2014 e che, in assenza di tale comunicazione, il GSE applichi l'opzione di cui alla lettera c);
- lo schema di decreto, trasmesso dal Ministero dello Sviluppo Economico con lettera del 13 ottobre 2014, si pone l'obiettivo di stabilire le modalità di determinazione dei nuovi incentivi riconosciuti all'energia elettrica prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza nominale superiore a 200 kW i cui esercenti optino per il mantenimento del periodo di incentivazione di 20 anni e la rimodulazione della tariffa di cui all'articolo 26, comma 3, lettera b), del decreto legge 91/14;
- lo schema di decreto di cui al punto precedente, tra l'altro, prevede:
 - per gli anni compresi tra il 2015 e il 2019, l'applicazione di un incentivo costante e ridotto rispetto all'attuale di una apposita percentuale e, per gli ultimi cinque anni di incentivazione di ciascun impianto, l'applicazione di un incentivo costante e incrementato rispetto all'attuale di una percentuale identica a quella utilizzata ai fini della riduzione (articolo 1, comma 1, e Allegato 1);
 - per il periodo compreso tra gli anni di cui al precedente alinea, un incremento graduale, anno per anno, dell'incentivo che consenta di passare dal valore previsto per gli anni tra il 2015 e il 2019 al valore previsto per l'ultimo periodo di diritto (articolo 1, comma 1, e Allegato 1);
 - la definizione della percentuale di rimodulazione in funzione del numero di anni e dei mesi solari durante i quali gli incentivi sono già stati erogati e del numero di anni e dei mesi solari residui del periodo di incentivazione (articolo 1, comma 1, e Allegato 1), attualizzando quanto già percepito sulla base di un tasso pari all'1,5% e facendo in modo che, per il periodo 2015-2019, si ottenga un risparmio di 600 milioni di euro annui nel caso di adesione di tutti gli aventi titolo all'opzione;
 - che, nei casi in cui gli strumenti incentivanti siano tariffe fisse onnicomprensive, le riduzioni di cui sopra si applichino alla sola componente incentivante, calcolata secondo le modalità di cui al decreto interministeriale 5 luglio 2012 (articolo 1, comma 2), coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26, comma 3, lettera a), del decreto legge 91/14 (cioè al netto della parte afferente al prezzo di mercato dell'energia elettrica).

RITENUTO OPPORTUNO:

- formulare, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera b), del decreto legge 91/14, il parere sullo schema di decreto trasmesso con lettera del 13 ottobre 2014;
- esprimere parere favorevole sullo schema di decreto

DELIBERA

- 1. di formulare, ai sensi dell'articolo 26, comma 3, lettera b), del decreto legge 91/14, parere favorevole sullo schema di decreto trasmesso con lettera del 13 ottobre 2014;
- 2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico;
- 3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

16 ottobre 2014

IL PRESIDENTE Guido Bortoni